

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2012
383/2012/R/COM

**AGGIORNAMENTO, DALL'1 OTTOBRE 2012, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE
DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI
DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA
CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge finanziaria 2005);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge finanziaria 2006);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modifiche, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- la legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modifiche, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (di seguito: legge 44/12);

- la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modifiche, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (di seguito: legge 134/12);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11;
- la legge 1 agosto 2012, n. 122, di conversione, con modifiche, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- la decisione della Commissione Europea 19 novembre 2009 C(2009)9119 def (di seguito: decisione C(2009)9119 def);
- la decisione della Commissione Europea 23 febbraio 2011 C(2011)956 def (di seguito: decisione C(2011)956 def);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010;
- la decisione 2521/12 del Consiglio di Stato (di seguito: decisione 2521/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 agosto 2004, 148/04 (di seguito: deliberazione 148/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la deliberazione 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08);
- la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)", approvata con deliberazione ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);

- la Parte II, del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2010, ARG/elt 109/10;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- la Parte II, del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014, approvato con deliberazione ARG/gas 119/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 114/2012/R/com (di seguito: deliberazione 114/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 115/2012/R/com (di seguito: deliberazione 115/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 158/2012/R/com (di seguito: deliberazione 158/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 247/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 247/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2012, 268/2012/R/com (di seguito: deliberazione 268/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 315/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 315/2012/R/gas);
- la nota trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 26 gennaio 2012, prot. n. 3587 (prot. Autorità 2689 del 30 gennaio 2012) (di seguito: nota 26 gennaio 2012) e in data 13 settembre 2012, prot. Autorità 29011 del 24 settembre 2012 (di seguito: nota 13 settembre 2012);
- la comunicazione trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prot. 5606 del 14 settembre 2012 (prot. Autorità 28658 del 19 settembre 2012);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) prot. n. P20120157098 del 14 settembre 2012 (prot. Autorità 29318 del 25 settembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico

- la domanda di energia elettrica, nel corso del 2012, sta registrando una dinamica negativa rispetto all'anno precedente, con una conseguente riduzione del gettito delle componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh;
- con la nota 26 gennaio 2012, la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del programma a vita intera (di seguito: programma a vita intera 26 gennaio 2012) e il programma triennale 2012-2014;
- sulla base delle previsioni di cui al programma a vita intera 26 gennaio 2012, nonché di quanto previsto dalle leggi finanziarie 2005 e 2006, e tenuto conto dell'aliquota attualmente in vigore, il gettito della componente tariffaria A2 risulta insufficiente a coprire gli oneri attesi in capo conto di cui al comma 47.1 lettera a), del TIT, alimentato dalla medesima componente (di seguito: contoA2);
- con la nota 13 settembre 2012, la Sogin ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento del piano finanziario per il 2012, ai sensi di quanto previsto al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08, evidenziando l'esigenza di ottenere dalla Cassa ulteriori erogazioni, a titolo di acconto;
- con la deliberazione 114/2012/R/com, l'Autorità, fatti salvi i diritti già acquisiti dei terzi, ha ritenuto opportuno rinviare l'adeguamento della componente A3, al fine di consentire una più approfondita valutazione degli oneri di competenza 2012 e fornire ai Ministri competenti adeguato supporto consultivo nella valutazione delle prospettive di evoluzione degli oneri in capo al medesimo conto;
- con la deliberazione 158/2012/R/com, l'Autorità ha adeguato in aumento la componente tariffaria A3 a decorrere dal 1 maggio 2012, al fine di coprire il fabbisogno economico stimato di competenza dell'anno 2012 e di garantire la sostenibilità finanziaria degli oneri posti in capo al GSE, in linea con le valutazioni già anticipate con la deliberazione 114/2012/R/com;
- secondo le previsioni aggiornate, fornite dal GSE e dalla Cassa, relativamente al fabbisogno di competenza 2012 in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente A3 (di seguito: conto A3), tale fabbisogno risulta superiore alle stime precedenti di oltre 100 milioni di euro; e che tale aumento è reso più problematico dalla contemporanea riduzione del gettito per effetto della già ricordata contrazione dei consumi nel medesimo 2012;
- l'onere di competenza per l'anno 2012, relativamente al medesimo conto, è pertanto stimato superiore ai 10,6 miliardi di euro;
- il deficit cumulato in capo al conto A3, formatosi prevalentemente nel periodo 2009-2011, è, ad oggi, stimabile pari a circa 1,5 miliardi di euro;
- come già evidenziato con la deliberazione 158/2012/R/com, gli oneri in capo al conto A3 nel prossimo anno 2013 sono comunque attesi in crescita rispetto a quelli di competenza 2012;
- successivamente all'iter promosso dalla richiamata deliberazione 114/2012/R/com, con l'approvazione e pubblicazione dei decreti interministeriali 5 luglio e 6 luglio 2012, il quadro normativo per lo sviluppo dell'incentivazione alle fonti rinnovabili si è meglio delineato, rientrando in un percorso maggiormente sostenibile e prevedibile;

- l'articolo 39, comma 4, della legge 134/12 prevede che, in attuazione dell'articolo 3, comma 13-bis, della legge 44/12, e limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma, l'Autorità adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata legge 44/12, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato; e che restano salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia;
- detta disposizione comporta una riduzione degli importi da recuperare in relazione al contenzioso instauratosi in merito alla modalità di calcolo della componente tariffaria compensativa riconosciuta ai regimi tariffari speciali prevista dalla deliberazione 148/04;
- il richiamato articolo 39, comma 4, della legge 134/12, non incide sugli effetti delle decisioni della Commissione europea C(2009)9119 def e C(2011)956 def e in particolare non impatta sull'atteso recupero delle compensazioni tariffarie dichiarate illegittime da parte della medesima Commissione; e che tale recupero concorre a garantire, nel medio termine, la sufficienza delle disponibilità del conto di cui al comma 47.1, lettera c), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria A4;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10, l'Autorità ha definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;
- l'articolo 6, della deliberazione ARG/elt 242/10, ha definito le componenti A, UC e MCT da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 3.1 della medesima deliberazione, relativi all'energia elettrica utilizzata per la ricarica di veicoli elettrici tramite infrastrutture di ricarica pubblica;
- le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e le ulteriori componenti tariffarie del sistema elettrico sono aggiornate dall'Autorità in relazione alle esigenze di fabbisogno.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore del gas

- con la deliberazione 247/2012/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'adozione di modifiche alla regolazione vigente in tema di determinazioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas, al fine di ottemperare alla decisione del Consiglio di Stato 2521/12;
- la revisione della regolazione per l'erogazione del servizio di distribuzione e misura del gas naturale, a partire dalle competenze 2009, impattando sulle tariffe di riferimento, non ha effetti diretti sulle tariffe di distribuzione applicate agli utenti, ma comporta l'emergere di uno squilibrio di perequazione la cui copertura è garantita dalla componente UG1;

- con la deliberazione 268/2012/R/com, l’Autorità ha prudenzialmente proceduto ad un primo aumento della componente tariffaria UG1 in vista della rideterminazione delle tariffe di riferimento per la distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 315/2012/R/gas, l’Autorità ha proceduto alla rideterminazione delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale per gli anni 2009 e 2010, in ottemperanza alla già citata sentenza del Consiglio di Stato;
- secondo una prima stima, i maggiori oneri derivanti dall’adozione della suddetta determinazione ammontano, per gli anni 2009 e 2010, a circa 140 milioni di euro, mentre la quantificazione degli oneri derivanti dall’ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato 2521/12 per gli anni 2011 e 2012 è tuttora in corso di elaborazione;
- il gettito della componente UG1 risulta insufficiente a coprire gli oneri previsti a seguito della deliberazione 315/2012/R/gas per gli anni 2009 e 2010, nonché di quelli che deriveranno dalla rideterminazione delle tariffe di riferimento 2011 e 2012;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore gas;
- le ulteriori componenti tariffarie del settore gas sono aggiornate dall’Autorità in relazione alle esigenze di fabbisogno.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all’erogazione alla Sogin
 - a) di 15 milioni di euro, entro il 15 ottobre 2012;
 - b) di 10 milioni di euro, entro il 15 novembre 2012;
 - c) di 15 milioni di euro, entro il 14 dicembre 2012;
 a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2;
- adeguare in aumento la medesima componente tariffaria A2;
- tenuto conto del nuovo quadro normativo in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della sua migliore prevedibilità in termini di ricaduta economica sulle tariffe, atteso che si sta completando un processo di ottimizzazione della sincronizzazione dei flussi finanziari tra Cassa e GSE, pianificare in una prospettiva di medio termine l’aggiornamento della componente tariffaria A3, con l’obiettivo di:
 - a) garantire la copertura della prevista crescita degli oneri in capo al conto A3 nel corso del 2013;
 - b) ottenere, nel corso del medesimo anno 2013, un gettito adeguato a compensare anche il già richiamato deficit accumulato dal conto A3, formatosi prevalentemente nel periodo 2009-2011, al fine di consentire il progressivo riequilibrio dei conti di gestione istituiti presso la Cassa e di rendere più trasparente l’effettivo peso della componente A3;
- in relazione agli obiettivi sopra delineati, prevedere un percorso di adeguamento graduale del valore della componente tariffaria A3, a partire dal corrente aggiornamento e fino a fine 2013, con incrementi a cadenza trimestrale delle aliquote unitarie della medesima componente orientativamente corrispondenti ad un maggior gettito, su base annuale, di 400-450 milioni di euro, al fine di contenere al massimo l’impatto di detto percorso di adeguamento sui clienti finali;

- aggiornare, conseguentemente, anche le tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione ARG/elt 242/10, applicabili ai prelievi di energia elettrica per la ricarica di veicoli elettrici prevedendo che le sopraccitate tabelle siano aggiornate in conformità alle tempistiche di aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UG1;
- confermare tutti i valori delle rimanenti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin:
- a) di 15 milioni di euro, entro il 15 ottobre 2012;
 - b) di 10 milioni di euro, entro il 15 novembre 2012;
 - c) di 15 milioni di euro, entro il 14 dicembre 2012;
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC e MCT, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2012, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.
- 2.2 Le tariffe di trasmissione, distribuzione, misura e oneri generali e delle ulteriori componenti e del corrispettivo *TSmax*, da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti, di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 ottobre 2012, sono fissate come indicato nelle Tabelle 5 e 6, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie UG₁, GS, RE e RS, a decorrere dal 1 ottobre 2012, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T in vigore nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012, di cui alla Tabella 2 della deliberazione 115/2012/R/com, sono confermati a decorrere dal 1 ottobre 2012.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.

4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dal 1 ottobre 2012.

27 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni